

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1961

(82^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione dell'Albo nazionale dei colaudatori dei lavori pubblici » (454) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE Pag. 1515
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1515

« Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali » (1266) (D'iniziativa dei deputati Gioia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . 1498, 1499, 1503, 1504, 1505, 1506
BARDELLINI 1505
BUIZZA 1504, 1506
FLORENA, *relatore* 1498, 1503, 1504, 1505, 1506
GAIANI 1505, 1506
GENCO 1504, 1505
IMPERIALE 1504
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . 1499, 1505
RESTAGNO 1505
SACCHETTI 1499, 1504, 1505
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1505, 1506

« Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada » (1622) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1494, 1497
BUIZZA 1495, 1496, 1497
GAIANI 1496, 1497
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 1496
RESTAGNO, *relatore* 1494, 1497
SACCHETTI 1497
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1496

« Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra » (1677) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 1510, 1514
BARDELLINI 1510
BUIZZA 1512
FOCACCIA 1512, 1513
SACCHETTI 1511
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1512, 1513

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno e Sacchetti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari e per la marina mercantile Mannironi.

G A I A N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada » (1622) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R E S T A G N O , relatore. Il disegno di legge n. 1622, già approvato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 1961, si propone di estendere l'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada, facendoli così beneficiare della provvidenze deliberate nel 1954 e 1958 a favore degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, marina, aeronautica, finanza, corpo di polizia e corpo degli agenti di custodia.

L'indennità speciale di cui trattasi venne determinata a suo tempo in aggiunta al trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo (per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio) fino all'età di 65 anni e comunque per un periodo non inferiore agli 8 anni e varia per gli ufficiali da 120.000 lire a 540.000 lire e per i sottufficiali da 60.000 lire a 120.000 lire.

Si tratta di un provvedimento equitativo, interessando vari corpi dello Stato che hanno esercitato funzioni analoghe ed hanno usufruito di uno stato giuridico simile: la sua approvazione non può essere, pertanto, ulteriormente dilazionata.

Nella diffusa relazione dei Ministri proponenti (Marina mercantile, Lavori pubblici, Bilancio, Tesoro e Difesa) sono spiegati i motivi che giustificano il disegno di legge, a proposito del quale ravviso opportuno ricordare:

1) che l'indennità speciale in aggiunta al trattamento di quiescenza venne disposta con legge 10 aprile 1954, n. 113, e con legge 31 luglio 1954, n. 599, per gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate dell'esercito (compresi i carabinieri), della marina e dell'aeronautica;

2) che con successivi provvedimenti legislativi, leggi 9 aprile 1955, n. 278 e 17 aprile 1957, n. 260, tali provvidenze sono state estese agli ufficiali e sottufficiali del corpo delle guardie di finanza; con leggi 29 marzo 1956, n. 288 e 3 aprile 1958, n. 460 al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ed infine con legge 20 maggio 1960, n. 503, anche ai sottufficiali del corpo degli agenti di custodia;

3) che con il disegno di legge che trovasi al nostro esame si vengono a completare le provvidenze in tale settore, attribuendo l'indennità speciale anche agli ufficiali e sottufficiali già appartenenti alla disciolta milizia portuale ed alla disciolta milizia della strada che lasciarono il servizio permanente con diritto agli assegni di pensione, secondo le norme legislative adot-

tate per gli ufficiali e sottufficiali degli altri corpi.

Con l'approvazione di questo disegno di legge si viene ad eliminare una evidente sperequazione nei confronti di militari che, hanno esercitato delicate funzioni di pubblico interesse e che aspirano a beneficiare dello stesso trattamento dei colleghi di altre specialità.

Nel valutare questa proposta è bene tener presente che in virtù della legge 8 luglio 1929, n. 133, istitutiva del corpo della milizia portuaria, il personale dipendente venne disciplinato con uno stato giuridico conforme a quello dei militari dell'esercito. Successivamente, con le disposizioni della legge 25 maggio 1930, n. 300, vennero estesi alla milizia portuaria i benefici del trattamento di quiescenza previsti per i pari grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Si tratta inoltre di un limitato numero di ufficiali e sottufficiali della soppressa specialità che per limiti di età od inabilità non hanno potuto essere riammessi nei ruoli del nuovo organismo di polizia di frontiera, corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e pertanto dovettero rimanere in posizione di quiescenza.

L'onere che deriva, comprensivo degli arretrati dal 1° gennaio 1958 per il personale della disciolta milizia portuaria ammonta a 32 milioni e 280.000 lire.

L'onere per il personale della disciolta milizia della strada (che comprende soltanto 73 unità tra ufficiali e sottufficiali) ammonta invece a 8 milioni e 325.000 lire all'anno, oltre a 20 milioni e 875.000 lire a copertura degli arretrati.

Come appare dal testo del disegno di legge il beneficio di cui trattasi decorre dal 1° gennaio 1958 in conformità di quanto è stato praticato per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

L'onere complessivo derivante dal disegno di legge assomma a 61 milioni e 400.000 lire, alla cui copertura sarà provveduto nel modo seguente:

per l'esercizio 1961-62 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro di 15.200.000 lire, più 14.000.000 lire dei capitoli 27 e 37 dello stato di previsione dell'entrate e delle spese dell'Azienda autonoma della strada;

all'onere di 17.540.000 lire, relativo all'esercizio in corso, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo ordinario del Ministero del tesoro, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il disegno di legge in esame si compone di 3 soli articoli:

L'articolo 1 detta le norme per la corresponsione dell'indennità speciale a favore degli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada; l'articolo 2 detta le norme per la corresponsione dell'indennità speciale di cui trattasi ai sottufficiali; l'articolo 3 determina le modalità per la copertura.

Sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza.

« Per gli esercizi successivi dovrà aversi cura che i capitoli oggi ridotti non vengano aumentati per coprire le spese a cui provvede il presente disegno di legge ».

Per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre e per considerazioni di equità confido che l'onorevole Commissione vorrà dare la sua approvazione a questo disegno di legge.

B U I Z Z A . Desidero solamente far rilevare che abbiamo appena finito la discussione sul bilancio dei lavori pubblici e che per l'Azienda autonoma delle strade si è lamentato che gli stanziamenti siano inferiori a quelli che dovrebbero essere. Ora, noi veniamo ad aggravare tale bilancio di un nuovo onere; infatti, mentre per 32.280.000 lire si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e penso che tale capitolo faccia parte di quelli che recano fondi a disposizione, per

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 82^a SEDUTA (18 ottobre 1961)

gli altri 29.200.000 lire si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. Ora, a mio avviso, tutto l'onere avrebbe dovuto far capo al Ministero del tesoro, o quanto meno, si sarebbe dovuta operare una variazione nel bilancio per integrare i fondi che sono già previsti nello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo ritiene che il rilievo fatto dal senatore Buizza non abbia fondamento pratico, poichè il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione finanze e tesoro, la quale nulla ha avuto da eccepire, limitandosi a fare una raccomandazione riguardante gli esercizi futuri.

GAIANI. La Commissione finanze e tesoro si è preoccupata di sapere se vi è la copertura, mentre il senatore Buizza si preoccupa che tali spese vengano a gravare in parte sul bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il senatore Buizza non può impedire che questa variazione venga effettuata, ma può fare una raccomandazione in proposito.

BUIZZA. Ho fatto questo rilievo perchè ricordo quello che è avvenuto in seguito ad una legge del 1953, che ha esteso la portata della legge Tupini. Quest'ultima prevedeva, infatti, che si dovessero costruire, con il contributo dello Stato, le strade destinate ad allacciare i nuclei ancora isolati, mentre la legge del 1953 autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a contribuire nella spesa per la bitumatura e per la sistemazione delle strade esistenti, nonchè per la costruzione delle nuove residenze municipali, gravando, però, sempre, sulla legge Tupini che non prevedeva la costruzione di queste residenze. Tutto venne stabilito senza aumentare di un centesimo gli stanziamenti, cosicchè le

strade già esistenti in questi Comuni sono rimaste parecchio indietro rispetto alle altre.

La mia osservazione, pertanto, mira ad evitare l'inconveniente suddetto, che potrebbe verificarsi, sebbene in misura minore, in seguito all'approvazione del disegno di legge in esame.

Del resto, è evidente che quando si tratta di un provvedimento per il quale non si domandano nuovi fondi la Commissione finanze e tesoro non esprime mai un parere contrario.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il senatore Buizza, nel senso che sarebbe opportuno che alla copertura di queste spese provvedesse il Tesoro.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Credo, però, che il senatore Buizza possa, in coscienza, tranquillizzarsi, considerando che la variazione apportata ai due capitoli dello stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si riferisce soltanto all'esercizio 1960-61. Bisogna, inoltre, considerare che è questa la sola maniera possibile per assicurare la copertura a questo provvedimento. Per gli esercizi futuri, infatti, l'inconveniente non si verificherà, poichè è chiaro che nella stesura del nuovo bilancio si terrà conto di questa nuova spesa, assicurando all'A.N.A.S. gli stanziamenti di cui ha bisogno.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si può approvare il provvedimento raccomandando di limitare la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade all'esercizio 1960-61.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non vi è bisogno di questa precisazione, poichè tale concetto è chiaramente espresso nel testo del disegno di legge.

G A I A N I . Per i bilanci successivi, però, occorrerà un nuovo disegno di legge.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non sarà necessario, basterà aggiungere un capitolo separato o integrare l'articolo corrispondente.

B U I Z Z A . Personalmente, dichiaro che, pur votando a favore di questo disegno di legge, sono contrario a provvedimenti di questo genere.

R E S T A G N O , *relatore*. Desidero chiarire che questo disegno di legge è stato presentato e approvato dalla Camera dei deputati nel vecchio esercizio finanziario 1960-61, e che allora non era possibile fare diversamente. Noi, ora, l'esaminiamo in sede di esercizio finanziario 1961-62, e probabilmente i compilatori del nuovo bilancio avranno tenuto presente questo nuovo impegno.

Di conseguenza, le osservazioni del senatore Buizza, pur essendo giustissime, riguardano un problema che oggi, in questa sede, non sussiste.

G A I A N I . Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

S A C C H E T T I . È certo che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge prima dell'approvazione del bilancio, e che quindi l'onere in questione poteva essere compreso nelle spese ordinarie. Oggi, però, noi ci troviamo ad esaminare tale provvedimento con il bilancio già approvato, e quindi sottraiamo alle spese ordinarie già approvate una somma determinata. Anche tale ragione, pertanto, milita a favore della nostra astensione. Non è tanto la quantità dei fondi stanziati che ci impressiona, quanto il fatto che per risolvere determinati problemi i fondi si trovano, mentre per risolverne altri si dice che questo non è possibile dal momento che il bilancio è già stato approvato.

Ritengo che tale problema poteva tranquillamente essere risolto nel prossimo anno, in sede di bilancio del Tesoro.

P R E S I D E N T E . Sarà, comunque, opportuno che in sede di compilazione del bilancio per il prossimo esercizio il Governo tenga conto dei rilievi mossi nel corso della discussione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958 fino all'età di sessantacinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale prevista per gli ufficiali dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

Art. 2.

Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermità dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennità speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, numero 599.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 61.480.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvederà, per lire 32.280.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 29.200.000 mediante riduzione, rispettivamente, di lire 15.200.000 e di lire 14 milioni degli stanziamenti dei capitoli numeri 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio 1960-61.

All'onere di lire 17.540.000 relativo all'esercizio 1961-62 si provvederà mediante riduzione, di pari importo, del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali » (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Aldisio, Romano Bartolomeo, Giglia, Mattarella e Bontade Margherita: « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di

Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali », già approvato dalla Camera dei deputati.

F L O R E N A , *relatore*. La discussione di questo provvedimento, iniziata in una precedente seduta, fece sorgere qualche dubbio circa l'opportunità o meno di creare l'Ente autonomo del porto di Palermo.

Non so se sia il caso di ripetere le considerazioni già fatte per sostenere la necessità che questo provvedimento, pur con qualche modifica, venga approvato, come è stato fatto alla Camera, ma dirò solo che tra le argomentazioni a favore della costituzione dell'Ente, la più rilevante è costituita dalla posizione geografica del porto di Palermo.

Questo porto, infatti, è al centro delle rotte Marsiglia-Suez e Gibilterra-Suez e potrà assumere grande importanza per i prevedibili sviluppi dell'attività commerciale e per i rapporti di traffico con il mondo intero.

Nella precedente seduta, avevo anche accennato allo sviluppo della zona industriale che sta sorgendo, su una superficie di vari chilometri, intorno a Palermo e, in conseguenza delle osservazioni fatte, ho voluto assumere su questo punto maggiori informazioni.

Ho così constatato che, per quanto si riferisce alla impostazione della zona industriale già avviata, undici industrie già operano nel comprensorio Arenella-Mondello e vi è la richiesta di ben 54 ditte che intendono iniziare un'attività industriale; tutto il prevedibile sviluppo di tale attività non potrà che comportare un traffico maggiore che dovrà naturalmente svolgersi attraverso il porto di Palermo. Proprio questo induce a considerare il porto valutando non il traffico attuale, ma quello futuro.

Vi sono poi altre considerazioni a favore dell'opportunità di questo Ente: tra l'altro, data l'attuale nostra legislazione, essendo il porto di Palermo di prima categoria, la Regione non avrebbe alcuna possibilità di intervento.

Se invece sarà costituito l'Ente, la Regione potrà intervenire sia direttamente che attraverso le combinazioni tra l'Ente e la SO.FI.S., che è la società finanziaria della Regione siciliana.

Vi sono impegni della Regione per facilitare lo sviluppo dell'attrezzatura portuale, ed è anche prevista la possibilità di ampliare la capacità del porto di Palermo con la costruzione di uno specchio d'acqua adiacente all'attuale zona portuale che permetterà alle navi di grosso tonnellaggio di trovare la sede adatta per quei lavori di riparazione che per ora non si possono fare.

Infatti, le grosse navi di 50-60 tonnellate, attualmente non si fermano per le riparazioni a Palermo, ma dirottano su Malta dove c'è una attrezzatura che fa concorrenza alla nostra.

Parlo di cose allo studio, ma che sono legate alla possibilità di un intervento della Regione la quale potrà facilmente operare con la costituzione dell'Ente, in quanto lo Stato non interviene e non può intervenire.

Ripeto, il proposito è quello di creare uno specchio d'acqua nel quale i cantieri possano costruire un bacino galleggiante di 60 mila tonnellate per consentire alle navi di effettuare le necessarie riparazioni.

In tal modo, si svilupperebbe ancor più l'attività industriale di quella zona e mentre vi parlo ho dinanzi agli occhi la massa di operai che potrebbero trovar lavoro e che purtroppo, invece, nelle attuali condizioni, versano in situazione deplorabile.

Per tutte queste considerazioni, mi permetto di insistere affinché il Governo appoggi il provvedimento, che dovrebbe essere approvato al più presto, se pur con le lievi modifiche che proporrò.

SACCHETTI. Dichiaro che il mio Gruppo approverà il provvedimento nel testo pervenutosi dalla Camera, dove vari emendamenti da noi presentati per migliorare la formulazione, sono stati accettati.

Devo però aggiungere che se oggi si approvassero degli emendamenti, il provvedimento non potrebbe entrare in funzione così presto come noi vorremmo: pertanto sa-

rebbe opportuno, a nostro avviso, approvarlo nell'attuale testo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Ferme restando le dichiarazioni fatte nella precedente seduta, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È costituito l'Ente autonomo del porto di Palermo, con sede legale ed amministrativa in Palermo.

L'Ente è istituito di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature suddette finanziate anche con il concorso dello Stato ai sensi delle leggi vigenti e col concorso previsto dalle norme esistenti a carico degli Enti locali interessati, salva restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le spese a totale carico dello Stato;

c) provvedere, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo articolo 5 col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni delle opere stesse e di tutti gli impianti ed arredi portuali da realizzare e di quelli già esistenti, esclusi gli

impianti ferroviari, nonchè ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra il porto e il retroterra;

e) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;

f) amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

g) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

h) gestire, nell'ambito della propria giurisdizione i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 2°), libro I della parte I del Codice di navigazione, con facoltà di stabilire le condizioni e le tariffe per l'esercizio, esplicitato dai concessionari nell'interesse pubblico.

I contratti di concessione aventi la durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

i) studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Palermo, nonchè quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici, ed in tal caso, con la facoltà di stabilire e comunque di disciplinare, nell'interesse pubblico, le tariffe portuali di qualsiasi genere;

l) studiare, di concerto con gli Organi competenti il miglior coordinamento dell'attività degli Uffici che attendono a servizi interessanti il porto, promuovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti degli Organi competenti;

l'Ente inoltre può:

m) assumere la gestione diretta, mediante apposita convenzione da stipularsi

con il Consorzio per i Magazzini generali della Sicilia, dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonchè la gestione diretta delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri, ed eventualmente del servizio idrico e del servizio rimorchio.

(È approvato).

Art. 3.

Lo Stato a norma dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

L'Ente riscuote e percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelli esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Art. 4.

L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri defertigli, ha a sua disposizione e amministra:

a) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;

b) i proventi delle gestioni dirette;

c) le speciali tasse e sopratasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;

d) somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, eccetera o per contravvenzione alle norme di polizia portuale;

e) i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 5;

f) i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dal comma primo e secondo del successivo articolo 5;

g) il contributo obbligatorio che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

h) gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Palermo;

i) i proventi per diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

l) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

m) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

(È approvato).

Art. 5.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preven-

tivo presentato dall'Ente al Ministro dei lavori pubblici.

Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.

(È approvato).

Art. 6.

Per consentire la organica e sollecita realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto secondo il progetto redatto dall'Ufficio del Genio civile di Palermo per le opere marittime è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

La graduatoria delle opere e delle attrezzature da eseguire sarà disposta dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'esecuzione dei lavori, delle forniture e degli impianti potrà essere affidata all'Ente, che vi provvederà in base ad apposita convenzione da stipulare dal Ministro dei lavori pubblici.

La Commissione finanze e tesoro ha suggerito al primo comma di questo articolo un emendamento tendente a sostituire le parole « nell'esercizio 1960-61 » con le altre « nell'esercizio 1961-62 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma, la 5^a Commissione ha consigliato un altro emendamento sostitutivo delle parole « degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65 » con le altre « degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

È ridotto di lire 200 milioni lo stanziamento del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 6 della presente legge si provvede per l'esercizio 1960-61 con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al comma precedente.

Il Ministero dei lavori pubblici può assumere per le esigenze dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Al primo comma di questo articolo, la Commissione finanze e tesoro ha suggerito un emendamento tendente a sostituire le parole « del capitolo n. 61 » con le altre « del capitolo n. 62 » e le parole « per lo esercizio 1960-61 » con le altre « per l'esercizio 1961-62 ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo si dovranno conseguentemente sostituire le parole « per l'esercizio 1960-61 » con le altre « 1961-62 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentiti la Giunta regionale siciliana ed il Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Palermo. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento.

Al presidente sarà corrisposta sul bilancio dell'Ente una indennità annua nella misura che sarà fissata dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello delle finanze.

(È approvato).

Art. 9.

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente sovrintendente a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dal Comitato e dispone di propria autorità su tutte le materie che sono proprie dell'Amministrazione dell'Ente e che non sono attribuite alla competenza del Consiglio o del Comitato.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti nelle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle Amministrazioni doganali o ferroviarie.

Le infrazioni alle ordinanze del presidente sono punite, a termini dell'articolo 1235 e seguenti del Codice della navigazione.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonché le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti.

Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio, spese non eccedenti, annualmente, per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente.

(È approvato).

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è costituito come segue:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il direttore marittimo vicepresidente;
- c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile funzionario con qualifica non inferiore a direttore di Divisione;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro con la qualifica suddetta;
- e) tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di Divisione nominati dalla Regione siciliana competenti per le materie dell'industria e commercio, delle finanze e dei trasporti;
- f) il sindaco ed il vicesindaco di Palermo o loro delegato;
- g) il capo dell'Amministrazione provinciale di Palermo o un suo delegato;
- h) il direttore superiore della circoscrizione doganale di Palermo;
- i) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o un suo delegato;
- l) il capo compartimento delle ferrovie dello Stato della Sicilia;
- m) l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime della Sicilia;

n) un rappresentante della Federazione dei commercianti della provincia di Palermo;

o) un rappresentante dell'Associazione armatori liberi siciliani;

p) un rappresentante dell'Associazione dell'armamento di linea;

q) un rappresentante delle agenzie e degli spedizionieri marittimi;

r) tre rappresentanti dei lavoratori.

Non possono essere rispettivamente nominati o designati presidente e componenti del Consiglio, e decadono di diritto dalla carica coloro: che siano dipendenti dall'Ente o abbiano rapporti di affari, o di interessi diretti o indiretti con esso, ovvero siano parti o legali patrocinatori di queste, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

F L O R E N A , *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 10 vi prego di considerare con obiettività la situazione reale del porto di Palermo. Quando si dice che manca un rappresentante del Consorzio industriale che cosa intendiamo dire? Tutta l'attività, o buona parte dell'attività del porto di Palermo è influenzata dall'attività cantieristica. Bisogna essere stati a Palermo per rendersi conto di che cosa rappresenta, nel porto, la presenza delle navi che vi sostano esclusivamente per subire delle riparazioni. Ora a voi pare logico che proprio in quel settore, che è legato intimamente alla funzione del porto, si deve constatare che certe volte, per mancanza di possibilità di sosta — le navi dovrebbero sostare in alto mare — si debbono dirottare le navi stesse, che non hanno la possibilità di attendere che le riparazioni vengano eseguite? Ecco quindi la necessità, che mi sembra logica, che nel Consiglio di amministrazione ci sia il rappresentante del Consorzio industriale.

P R E S I D E N T E . Ouale sarebbe l'emendamento?

F L O R E N A , *relatore*. Io propongo di aggiungere, nel Consiglio di amministrazione dell'ente, un rappresentante della federazione degli industriali.

E poi c'è anche a Palermo una gestione importante di Magazzini generali. Questi magazzini, così come a Napoli, finora sono stati gestiti da enti di diritto pubblico. E così come a Napoli si tratta del Banco di Napoli principalmente, a Palermo i Magazzini generali sono gestiti dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio. Poiché la costituzione dell'Ente del porto, fra l'altro, ha, nella sua impostazione legislativa, la possibilità di occuparsi dei Magazzini generali, non sembra logico che noi, nel creare questo strumento, inseriamo un rappresentante dell'organizzazione dei Magazzini generali che è piuttosto grossa, e nella quale sono state fatte delle spese veramente ingenti?

Vi assicuro che questa è una valutazione alla quale io sono arrivato dopo un profondo esame, per un senso di giustizia perchè non sarebbe giusto omettere questi due rappresentanti. Quindi il mio emendamento all'articolo 10 mira a correggere tale omissione di rappresentanze.

B U I Z Z A . Ritengo che il senatore Florena sia stato poco preciso su questo punto. L'istituzione dei Magazzini generali è fatta, con decreto del Presidente della Repubblica, con concessione ad una società che farà capo al Banco di Sicilia o alla Cassa di risparmio, ma è una società privata.

F L O R E N A , *relatore*. Ma è costituita da questi due soli enti. La gestione dei Magazzini generali è emanazione diretta del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio; non ci sono altri enti. L'Ente del porto, così come legislativamente si viene a configurare, ha poteri di intervento, e forse anche di sostituzione. In queste condizioni non è giusto che vi sia un rappresentante di questa organizzazione che è forte, che è massiccia, proprio dove è logico che ci siano interessi da salvaguardare da un punto di vista generale? Se vogliamo fare le cose con assennatezza non possiamo perdere di vista la consistenza di questi dati di fatto.

P R E S I D E N T E . Vuol precisare il suo emendamento?

F L O R E N A , *relatore*. L'articolo 10 dovrebbe, quindi, essere modificato inserendo tra il punto *m*) e il punto *n*): « un rappresentante della Federazione degli industriali della Sicilia »; e tra il punto *q*) e il punto *r*): « un rappresentante del Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia ».

I M P E R I A L E . Il collega Sacchetti, all'inizio, ha detto che la nostra parte approverà il disegno di legge, naturalmente senza emendamenti. E su questa base mi ero proposto di non discutere alcun articolo. Ma se ci portiamo sul terreno degli emendamenti, anche noi avremmo voluto proporne. Io sono inoltre contrario a questo principio di rappresentanza generale per ogni gruppo aziendale, perchè i Magazzini generali non rappresentano un'azienda particolare, ma ogni altra azienda che può crearsi nel porto. Si instaura inoltre il principio che tutti hanno il diritto di chiedere la presenza di un loro rappresentante nell'ente del porto.

F L O R E N A , *relatore*. Si tratta dell'efficienza, della vita del porto di Palermo.

P R E S I D E N T E . Nel Consiglio di amministrazione c'è « il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o un suo delegato ».

S A C C H E T T I . Sul merito delle preoccupazioni del senatore Florena faccio presente che i rappresentanti dell'Associazione armatori liberi fanno parte della Confindustria, tanto è vero che il dottor Costa ne è il Presidente. Volete togliere il rappresentante degli armatori liberi? Perchè dobbiamo preoccuparci che gli industriali, tra di loro, non sappiano come farsi rappresentare?

G E N C O . Ci vuole il rappresentante del Consorzio della zona industriale.

S A C C H E T T I . Quando si chiede perchè i Magazzini generali, questa grossa ed imbottita società privata, non siano qui rappresentati, faccio presente che nel disegno di legge è stato previsto il rappresen-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 82^a SEDUTA (18 ottobre 1961)

tante che li tuteli perchè al punto *q*) è previsto « un rappresentante delle agenzie e degli spedizionieri marittimi »; quindi: c'è la Camera di commercio e industria, ci sono i rappresentanti delle agenzie e degli spedizionieri; volete mettere addirittura il gruppo degli addetti alle pulizie del porto?

G E N C O . C'è anche un motivo di convenienza. I Magazzini generali, come è noto, fanno capo o al Banco di Napoli o al Banco di Sicilia che danno loro i finanziamenti richiesti.

S A C C H E T T I . I Magazzini generali sono rappresentati dalla Camera di commercio, dal rappresentante dell'industria, dall'Associazione armatori liberi siciliani, da un rappresentante delle agenzie e degli spedizionieri. Quindi sono tutelati sotto tutti gli aspetti e non vedo perchè dobbiamo preoccuparci di questo problema. Questo è uno di quegli emendamenti che modifica sostanzialmente l'ente ed i suoi rapporti.

F L O R E N A , relatore. La costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo, prevista dal disegno di legge, mette l'ente stesso nella condizione di intervenire nelle attività dei Magazzini generali, ciò che non avviene in altri porti. A Napoli non avviene, a Genova non avviene: io sono pertanto costretto a insistere sulla mia proposta.

G A I A N I . A me pare che la partecipazione del rappresentante dei Magazzini generali nel Consiglio di amministrazione sia addirittura incompatibile per il fatto che fra l'Ente del porto di Palermo e i Magazzini generali c'è una convenzione, in virtù della quale si stabilisce un rapporto di interessi fra Magazzini generali ed Ente.

P R E S I D E N T E . Il Governo che cosa ne dice?

M A N N I R O N I , Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo si rimette alla Commissione. Relativamente, però, all'ultima questione sollevata, mi pare

di poter dire che essa contrasta con il resto dell'impostazione dell'articolo, in quanto a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ente costituendo vedo che vengono chiamati il rappresentante delle opere portuali, il rappresentante delle ferrovie dello Stato e anche quelli di altri enti ed uffici che hanno diretti rapporti di controllo e di vigilanza con l'Ente del porto.

G A I A N I . Non sono enti, sono uffici pubblici.

R E S T A G N O . Io mi rendo conto delle obiezioni del senatore Florena, ma qui, dall'elencazione dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, vedo che ci sono i commercianti al punto *n*); al punto *i*) c'è il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura; quindi è evidente che se vi è già un commerciante che rappresenta la federazione, a rappresentare la Camera di commercio potrà essere un industriale.

B A R D E L L I N I . « Tre rappresentanti dei lavoratori » cosa vuol dire? Intanto si deve dire: « i rappresentanti delle tre organizzazioni dei lavoratori ».

F L O R E N A , relatore. I tre rappresentanti dei lavoratori mi pare che debbano essere rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali.

B A R D E L L I N I . È meglio precisarlo.

G A I A N I . Che cosa significa, al punto *g*), « il capo dell'Amministrazione provinciale di Palermo »?

P R E S I D E N T E . Il Presidente.

G A I A N I . Mi sembra che la formula non sia giuridicamente esatta.

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Allora « un rappresentante dell'amministrazione provinciale »,

B U I Z Z A . Se si tratta del Presidente dell'amministrazione provinciale, dobbiamo dire « il Presidente dell'amministrazione provinciale ».

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma c'è l'amministrazione provinciale in Sicilia?

F L O R E N A , *relatore*. Per ora ci sono dei delegati regionali. Dal 5 novembre, quando saranno elette le Amministrazioni provinciali, ci saranno i Presidenti di tali Amministrazioni.

P R E S I D E N T E . Allora è opportuno adottare la dizione: « il Presidente dell'Amministrazione provinciale ».

Passiamo ora alle votazioni.

Sono stati presentati dal relatore i due seguenti emendamenti aggiuntivi:

inserire tra la lettera *m*) e la lettera *n*): « un rappresentante della federazione degli industriali della Sicilia »;

inserire tra la lettera *q*) e la lettera *r*): « un rappresentante del Consorzio dei magazzini generali della Sicilia ».

Metto ai voti il primo emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento.

G A I A N I . Dichiaro di votare contro l'emendamento oltrechè per le ragioni già esposte, anche perchè esso è incompatibile con l'ultimo comma dello stesso articolo 10, secondo il quale coloro che siano dipendenti dall'Ente o abbiano rapporti di affari o di interessi diretti o indiretti con esso, ovvero siano parti o legali patrocinatori o arbitri in giudizi contro l'Ente, non possono essere nominati o designati presidente o componente del Consiglio e decadono di diritto dalla carica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Vi sono ora due emendamenti di carattere formale, da me proposti.

Alla lettera *g*) sostituire la dizione: « il capo dell'amministrazione provinciale » con l'altra: « il Presidente dell'amministrazione provinciale ».

Alla lettera *l*) sostituire la dizione: « il capo compartimento delle ferrovie dello Stato della Sicilia » con l'altra: « il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato della Sicilia ».

Metto ai voti i due emendamenti di carattere formale dei quali ho dato lettura.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) vigila sull'attività dell'Ente, fissandone le direttive di massima;

b) si pronunzia sulle eventuali varianti e integrazioni del piano regolatore del porto, per le ulteriori decisioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

d) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al presidente e al Comitato direttivo;

e) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

f) approva il regolamento del personale e l'ordinamento interno dei servizi e degli uffici;

g) nomina e revoca, a termine del regolamento, il direttore generale dell'Ente;

h) nomina e revoca a termini di regolamento il personale tecnico ed amministrativo salvo i casi previsti dal successivo articolo 25 nei quali potrà deliberare la eventuale restituzione all'Amministrazione di provenienza del personale posto a disposizione dell'Ente;

i) nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre Società, Consorzi, Enti ed Organi;

l) delibera sui ricorsi alle Autorità competenti, quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

m) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrari e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre Amministrazioni quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

n) delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al precedente articolo 2 e sulla esecuzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;

o) delibera sulle concessioni demaniali quando queste debbano avere durata superiore ai due anni;

p) esplica le funzioni di cui alla lettera *g)* del precedente articolo 2 e delibera sulle tariffe per gli altri servizi di competenza dell'Ente stabilendo le relative norme e modalità di applicazione, anche in funzione dell'economicità delle operazioni portuali.

Fatta eccezione per le materie indicate alle lettere *a)*, *d)*, *h)*, *i)*, *l)* le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla approvazione del Ministro della marina mercantile, al quale esse debbono essere trasmesse in copia entro dieci giorni dalla loro data. Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro non abbia fatto osservazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento.

(È approvato).

Art. 12.

Il Comitato direttivo è composto come segue:

- il presidente dell'Ente;
- il direttore marittimo, vicepresidente;
- l'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere marittime della Sicilia;
- il direttore superiore della Dogana;

il capo compartimento delle ferrovie dello Stato;

il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o il suo rappresentante;

due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Ministro della marina mercantile fra i lavoratori facenti parte del Consiglio di amministrazione;

uno dei due rappresentanti dell'armamento, componenti il Consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro della marina mercantile;

il sindaco di Palermo o il suo delegato;

il presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo o il suo delegato.

(È approvato).

Art. 13.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e le eventuali variazioni da apportare al bilancio preventivo nel corso dell'esercizio finanziario;

b) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo da lire cinquecentomila a cinque milioni;

c) delibera sugli incarichi tecnici e legali da affidare a persone estranee all'Ente;

d) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale, gli eventuali compensi e sussidi a norma del regolamento del personale;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi, sulle transazioni, sui procedimenti arbitrari e sulla relativa nomina degli arbitri nonché sulle controversie con altre Amministrazioni e sui ricorsi alle Autorità competenti quando l'importo dei predetti atti non superi i 25 milioni. Si pronunzia sugli atti stessi di importo superiore da sottoporre alle decisioni del Consiglio di amministrazione;

f) studia le questioni di competenza del Consiglio che siano sottoposte dal presiden-

te al suo preventivo esame formulando le proposte da presentare al Consiglio;

g) nei casi di urgenza e qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione può adottare le decisioni di spettanza del Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni dalla data delle decisioni, per la ratifica di esse;

h) delibera sui capitolati di appalto di lavori e di forniture di importo non superiore a 50 milioni quando l'appalto è conferito a licitazione privata e non superiore a 25 milioni quando è conferito a trattativa privata;

i) approva i risultati delle gare d'appalto e di forniture per qualsiasi importo;

l) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'Ente al fine di assicurarne il regolare svolgimento.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), e), h), i), del Comitato direttivo vengono trasmesse, per semplice comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Ministero per la marina mercantile.

(È approvato).

Art. 14.

I componenti non facenti parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed entrati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

A ciascun componente del Comitato direttivo come del Consiglio di amministrazione che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

(È approvato).

Art. 15.

Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la metà dei componenti.

In seconda convocazione che dovrà aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

(È approvato).

Art. 16.

A capo dei servizi esecutivi dell'Ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titolo fra persone munite di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Il rapporto di impiego e il trattamento economico di direttore generale saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e le relative norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Ministri della marina mercantile e del tesoro.

(È approvato).

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è altresì convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese su convocazione del presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

(È approvato).

Art. 18.

Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui:

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro della marina mercantile;

un membro effettivo nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

un membro effettivo nominato dal Ministro dell'industria e del commercio;

un membro effettivo nominato dal presidente della Regione siciliana.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione anticipata dalla carica si applica il primo comma del precedente articolo 14.

(È approvato).

Art. 19.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo saranno rimessi per l'approvazione, rispettivamente entro il mese di marzo e ottobre, ai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

(È approvato).

Art. 20.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e degli Uffici e quello del personale.

(È approvato).

Art. 21.

Il regolamento del personale stabilirà le norme di assunzione e lo stato giuridico, la tabella organica ed il trattamento economico di attività di servizio, di quiescenza e di previdenza.

(È approvato).

Art. 22.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istituita e dal regolamento, persista nel violare, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile e su delibera del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo, e del Consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono fissati gli emolumenti del commissario.

(È approvato).

Art. 23.

Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali *deficit* degli esercizi precedenti; la eccedenza sarà devoluta ad opere di manutenzione e di miglioramento del porto.

Per la gestione amministrativa e contabile e per i contratti saranno osservate le norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con le modalità che verranno stabilite dal regolamento dei servizi.

(È approvato).

Art. 24.

Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i li-

miti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarrà per la esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento portuale.

I materiali destinati alla costruzione, allo ampliamento, alle sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredi ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

(È approvato).

Art. 25.

Alla direzione dei servizi di cui alle lettere e), g), h), dell'articolo 2 possono essere preposti ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto che saranno collocati fuori ruolo. Per gli altri servizi l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto secondo l'organico e le norme del regolamento, potrà anche valersi di personale che lo Stato metta in modo continuativo o temporaneo a disposizione dell'Ente, ponendolo fuori ruolo.

In tal caso l'Ente provvederà a rimborsare all'Amministrazione di provenienza la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, nonchè l'importo dei contributi per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

(È approvato).

Art. 26.

L'Ente si avvarrà dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime della Sicilia, nonchè degli organi del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la progettazione e la esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il predetto Ministero.

(È approvato).

Art. 27.

La durata dell'Ente è fissata in anni trenta, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 28.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.

(È approvato).

Art. 29.

La gestione iniziale dell'Ente è affidata per un periodo massimo di mesi sei ad un commissario da nominarsi anche fra funzionari dello Stato con le modalità e condizioni previste nei precedenti articoli.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra » (1677)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra ».

Nella seduta del 4 ottobre, la discussione del disegno di legge in esame è stata rinviata per permettere di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del problema.

B A R D E L L I N I. Dichiaro che il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge, con alcune riserve.

Innanzitutto, noi avremmo preferito che i 600 milioni afferenti agli esercizi 1961-62 e 1962-63 non fossero detratti dal contributo assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare, ma facessero parte, nei futuri bilanci, di uno dei vari piani edilizi che sono in atto, anche per non privare il Comitato suddetto di questa somma, che non è, certamente, indifferente.

Vorremmo, inoltre, raccomandare che, nella costruzione di queste case, gli architetti dell'I.N.C.I.S. non si abbandonassero a delle forme architettoniche stravaganti, che sottraggono parte dei fondi destinati a tali costruzioni, a tutto danno della robustezza degli edifici.

S A C C H E T T I . Per alcune considerazioni generali, siamo contrari all'approvazione del disegno di legge.

La prima ragione della nostra opposizione si ricollega alla discussione di merito circa l'internazionalizzazione del Centro di Ispra. Tutti i colleghi ricorderanno quanto fu interessante e lunga la discussione quando, da parte della maggioranza, si stabilì l'internazionalizzazione di questo Centro, con compiti limitati.

Il Governo italiano fa fronte oggi ad una prima quota dei suoi impegni per la costruzione delle abitazioni, e questo rappresenta da parte sua un notevole sacrificio, non del tutto coerente, però, con i nostri interessi nazionali in questo settore dello sviluppo delle ricerche, dell'ampliamento e del rafforzamento del centro nazionale delle ricerche.

Un'altra considerazione generale riguarda la costruzione di questo grande villaggio, con il notevole impegno finanziario di 300 milioni all'anno, fino al 1996. È un grave errore, infatti, continuare, anche nel settore delle abitazioni, ad utilizzare il vecchio sistema del contributo, sia per quanto riguarda i costi delle abitazioni, sia per la cristallizzazione del bilancio generale dello Stato. Ed ogni volta, la Commissione finanze e tesoro, giustamente, richiama la nostra attenzione sull'articolo 81 della Costituzione.

La terza osservazione riguarda l'articolo 1, nel quale si adotta il criterio dell'applica-

zione della legge n. 408, mentre non vi è ormai più nessun costruttore che non sia pronto a sottoporre a severe critiche tale legge, in materia di abitazioni anche se destinate, come quelle in questione, ad uso pubblico.

Mi rendo conto che il Governo, anche per gli impegni internazionali, deve provvedere in merito, ma questo è certamente il mezzo peggiore per provvedervi. Il mezzo migliore sarebbe quello di passare dal sistema del contributo a quello del finanziamento che, anno per anno, o al massimo dopo due anni, chiude l'impegno del bilancio dello Stato. In tal modo i costi di costruzione sono molto inferiori rispetto all'ammontare degli interessi che peseranno per 20 o 30 anni su questi contributi.

Vi è, inoltre, il problema dei soggetti ai quali viene affidata l'attuazione dei piani dell'edilizia popolare. Noi sosteniamo che nessuno degli enti attuali risponde alle finalità volute, e vi è anche una parte dei colleghi, politicamente a noi avversa, che si rende conto che molte cose devono essere cambiate in questo campo.

Le riviste specializzate concordano su tali rilievi.

Il fatto di impegnare l'I.N.C.I.S. in questo lavoro, è la prova che il Governo intende fare credito a uno degli istituti ora sottoposto a critiche.

Difatti, con l'approvazione di questo provvedimento, noi impegneremo l'I.N.C.I.S. per vari anni per un grosso volume di lavoro.

Vi è poi da tener presente l'osservazione del senatore Bardellini riguardante il fatto che per due esercizi si sottrarranno 300 milioni al Centro di Ispra, e, anche se posso capire che il Ministero del tesoro non è in grado di disporre del finanziamento necessario, credo che questa non sia una argomentazione convincente: ciò è a danno del Centro di ricerche che dispone di un finanziamento del tutto insufficiente ai suoi bisogni.

Infatti, da ogni parte si fa presente che il Centro ha bisogno di maggiori disponibilità e noi, per soddisfare un impegno internazionale, disponiamo che si tolga una parte dalla dotazione prevista per il Centro stesso.

Vorrei inoltre chiedere all'onorevole Sottosegretario schiarimenti su due questioni.

È chiaro che un villaggio, per la costruzione del quale si spenderanno 7 miliardi, sarà molto esteso e pertanto è sorta la preoccupazione che i suoi materiali di rifiuto possano inquinare le acque del lago Maggiore.

Vorrei dunque sapere se sono state previste le misure necessarie per evitare questo pericolo, e non faccio questa domanda a caso, perchè c'è molto allarme nella zona e la cosa si presenta molto delicata sia dal punto di vista della pesca nel lago che da quello dell'inquinamento delle acque.

La seconda questione sulla quale vorrei schiarimenti è questa: nel Centro di Ispra si fanno ricerche per l'uso pacifico dell'energia nucleare, o spionaggio internazionale? Dalla stampa abbiamo appreso che ad Ispra è stata arrestata una spia e non ci rendiamo conto di come ciò sia potuto accadere. Non vorremmo che invece di studi scientifici, si studiasse l'impiego dell'energia atomica per usi militari!

Se questo è lo spirito che anima i Paesi che mandano ad Ispra i loro studiosi, spendiamo molto male i nostri soldi, perchè ci potremo sentir dire che gli uomini politici italiani non controllano l'attività del centro di ricerche esistente in Italia.

Ad ogni modo, le ragioni fondamentali per cui questo provvedimento, a nostro avviso, non dovrebbe essere approvato sono altre.

Non abbiamo presentato emendamenti agli articoli, perchè questo disegno di legge dovrebbe essere respinto *in toto* e rielaborato su basi completamente diverse.

F O C A C C I A . Per quanto riguarda le questioni di indole generale, non ho alcuna osservazione da fare in quanto l'internazionalità del Centro e il contributo fissato dall'accordo sono stati approvati dal Parlamento.

Bisogna dunque costruire le case per il personale addetto al Centro di Ispra e attraverso molti interventi da parte dei Ministri dell'industria, del tesoro e dei lavori

pubblici, si è arrivati al compromesso di cui al presente disegno di legge, secondo il quale 300 milioni per due anni saranno dati dal Comitato mentre al resto della somma provvederà il Ministero del tesoro.

Altre osservazioni fatte riguardano i problemi di sicurezza inerenti al funzionamento del Centro e devo dire che di questo argomento si discusse ampiamente e in maniera violenta, con interrogazioni ed interpellanze, quando si approvò la costituzione del Centro stesso.

In quella occasione furono date tutte le spiegazioni possibili, anche mediante interventi di autorità locali — come la Camera di commercio — e si assicurò che il materiale di rifiuto del Centro e dell'abitato non avrebbe danneggiato in alcun modo le acque del lago Maggiore.

Per quanto riguarda la faccenda della spia, mi pare ridicolo prenderla in considerazione, perchè ad Ispra si fanno ricerche qualificate e conosciute in tutto il mondo; se un giornalista si mette a dire chiacchiere, non ne possiamo rispondere noi. Il Centro è aperto a tutti coloro che vogliono visitarlo perchè non abbiamo niente da nascondere sulle ricerche pure ed applicate che vi si fanno.

Concludendo, prego gli onorevoli senatori di voler approvare questo provvedimento, altrimenti la costruzione delle case sarà ancora rimandata.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto riguarda le dichiarazioni di carattere generale, faccio mio quanto detto dal senatore Focaccia ed escludo, inoltre, nel modo più assoluto che nel Centro di Ispra si faccia opera di spionaggio.

Circa l'inquinamento del lago, non sono ora in grado di fornire direttamente schiarimenti; mi pare però che ciò che ha detto il senatore Focaccia debba tranquillizzarci tutti.

B U I Z Z A . Ci sarà pure un impianto di depurazione biologica per lo scarico della fogna nel lago, ma credo che i rifiuti su-

biscano una diluizione tale da non dover destare preoccupazioni per l'inquinamento delle acque.

F O C A C C I A. Sarà affettuato un doppio controllo da parte del Centro e dell'Ente locale, affinché lo scarico nelle acque del lago avvenga senza danni, come per tutte le centrali nucleari d'Italia e del mondo.

S P A S A R I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sono preoccupato delle osservazioni fatte su questo disegno di legge, nella precedente seduta, dal senatore Sacchetti, e ho voluto chiedere informazioni al Ministero dell'industria per la parte di sua competenza, cioè a dire per quanto riguarda le ragioni per cui i fondi per la costruzione degli alloggi verranno prelevati, per i primi due anni, da quelli destinati al Centro.

Il Ministero dell'industria mi ha comunicato una risposta che non ho nessuna difficoltà a leggere:

« Circa le osservazioni formulate sul disegno di legge concernente la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari di Ispra, ed in particolare sul sistema adottato per la copertura dell'onere finanziario derivante, si osserva che il riferimento alla legge 2 luglio 1949 per il contributo di cui all'articolo 1 del disegno di legge relativo alla costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro è fatto al solo scopo di qualificare il contributo, e cioè il contributo del 4 per cento del costo di costruzione per il periodo di 35 anni durante il quale dovrà effettuarsi il mutuo.

Le somme occorrenti per il pagamento di detto contributo, lire 300 milioni annui, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 33 annualità a partire dal bilancio 1963-1964, mentre per le prime due annualità graveranno sul bilancio del Centro in aggiunta ai normali stanziamenti previsti per la costruzione di case economiche e popolari.

In altri termini, l'attuazione del programma costruttivo di cui al disegno di legge in

esame, non può e non potrebbe recare nessuna riduzione ai programmi costruttivi per case economiche e popolari, in quanto i limiti di impegno autorizzati con la citata legge n. 408 sono stati da tempo raggiunti e assorbiti totalmente.

Nell'ipotesi, invece, che le osservazioni riguardino la riduzione dei 300 milioni dalla dotazione del Centro, così come risulta dal resoconto sommario della seduta, si può rispondere che il reperimento di altri fondi da parte del Tesoro allo scopo di sopperire all'onere derivante dalla costruzione degli alloggi in questione, non potrebbe che essere gradito a questa Amministrazione e al Centro in particolare.

Se invece, come è risultato dalle trattative preliminari alla formulazione del disegno in questione, il Tesoro non ha la disponibilità di bilancio per sopperire autonomamente alle esigenze predette, premesso che esistono impegni internazionali inderogabili relativi alla fornitura di alloggi al personale — anche estero — che sarà addetto al Centro, non resta che prelevare i 300 milioni necessari dalle dotazioni dello stesso Comitato.

Del resto, se è vero che la costruzione di alloggi non rientra certamente nell'attività nucleare in senso stretto, è anche vero che essa rappresenta un necessario presupposto per l'attività in questione e non può quindi, in alcun modo, essere omessa o trascurata ».

Sembra che la risposta data dal Ministero dell'industria sia sostanzialmente esatta in quanto, in effetti, non si turba affatto il programma dell'I.N.C.I.S.

I fondi che vanno a questo Ente sono nuovi e non vengono sottratti ai suoi precedenti programmi, e certamente la costruzione di case costituisce un mezzo per consentire il migliore funzionamento del Centro, tenuto anche conto della zona in cui si trova Ispra.

Desidero poi aggiungere che la sottrazione di fondi al Centro ammonta solo a lire 300 milioni, vale a dire solo alla somma occorrente per il primo anno finanziario, e ciò in omaggio all'articolo 81 della Costituzione che richiede l'indicazione della spesa per ogni provvedimento.

Per gli anni successivi, nulla si toglierà a Ispra, poichè i fondi necessari per il pa-

gamento dei contributi dovranno essere stanziati sul bilancio del Ministero del tesoro.

Circa l'altra osservazione che più direttamente riguarda il Ministero dei lavori pubblici, e cioè che si ricorre ancora al sistema del contributo senza trovare qualcosa di nuovo, si tratta di osservazione la quale può solo sollevare un problema di ordine generale perchè la politica edilizia in genere, fino ad oggi, ha seguito il criterio del contributo o della spesa a totale carico dello Stato; si è spesso fatto ricorso al primo sistema per evitare ingenti spese immediate e per ripartire la spesa in più anni.

Non si vede d'altro canto perchè proprio in occasione di Ispra, che per quanto riguarda l'edilizia popolare rappresenta un piccolo problema, si debba cercare qualche nuova forma di finanziamento.

Quanto poi alla raccomandazione del senatore Bardellini, sono perfettamente d'accordo che non si debbano fare esercitazioni architettoniche ma costruire case dignitose per i lavoratori; farò presente questa raccomandazione nella sede opportuna.

Prego pertanto la Commissione di voler approvare questo disegno di legge anche per le ragioni esposte dal senatore Focaccia. Altrimenti non daremmo esecuzione ad un impegno internazionale, e metteremmo soprattutto gli operai che debbono andare sul posto nell'impossibilità di viverci e di portarvi le loro famiglie.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale

del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.

(È approvato).

Art. 2.

I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'I.N.C.I.S. e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1° agosto 1960, n. 906.

Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall'articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933, per l'importo annuo di lire 300 milioni afferente ri-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 82^a SEDUTA (18 ottobre 1961)

spettivamente agli esercizi 1961-62 e 1962-1963.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Battista ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale dei collaudatori dei lavori pubblici » (454)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dai senatori Battista, Ceschi, Corbellini, D'Albora, De Unterrichter, Focaccia, Florena e Genco: « Istituzione dell'Albo nazionale dei collaudatori dei lavori pubblici ».

S P A S A R I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Data l'assenza del senatore Battista, proponente del disegno di legge, riterrei opportuno un rinvio, anche perchè non è stato ancora possibile risolvere i contrasti emersi con vari Ministeri. Il Ministro Zaccagnini si sta, comunque, attivamente adoperando a questo scopo.

Debbo, infine, render noto che il senatore Battista mi ha consegnato un nuovo testo emendato, che sarà opportuno distribuire agli onorevoli componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una delle prime sedute del mese di novembre.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari